

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-194 del 17/01/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. HERAMBIENTE S.p.A. con sede legale in Comune di Bologna, Viale C. Berti Pichat 2/4. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi derivanti dalla bonifica di acque di falda sotterranea presso P.V. AGIP 15916 ubicato in Comune di Forlì, Via Campo di Marte n. 39
Proposta	n. PDET-AMB-2017-212 del 17/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno diciassette GENNAIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. HERAMBIENTE S.p.A. con sede legale in Comune di Bologna, Viale C. Berti Pichat 2/4. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi derivanti dalla bonifica di acque di falda sotterranea presso P.V. AGIP 15916 ubicato in Comune di Forlì, Via Campo di Marte n. 39.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 23/06/2016, assunta al Prot. Com.le 54680 e da Arpae al PGFC/2016/9377, da **HERAMBIENTE S.p.A.** nella persona del Responsabile Bonifiche e Full Service, avente sede legale in Comune di Bologna, Viale C. Berti Pichat 2/4, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi derivanti dalla bonifica di acque di falda sotterranea presso P.V. AGIP 15916 ubicato in Comune di Forlì, Via Campo di Marte n. 39, comprensiva di:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- Valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 21/07/2016 Prot. Com.le 63308, acquisita al PGFC/2016/11027, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta di documentazione a completamento;

Atteso che in data 02/08/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione richiesta acquisita al Prot. Com.le 67340 ed al PGFC/2016/11674;

Tenuto conto che relativamente alla documentazione prodotta in merito all'impatto acustico, in data 11/08/2016 con nota Prot. Com.le 69304, acquisita da Arpae al PGFC/2016/12034, il Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *"Vista la domanda di AUA in oggetto contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA M. Castellari resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via Campo di Marte, 39 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59"*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 2270 a firma del del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì, ad oggetto *"AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLA MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA DI ACQUE DI FALDA –BONIFICA ACQUA DI FALDA -CONVOGLIATE NELLA FOGNATURA NERA DI VIA CAMPO DI MARTE , PROVENIENTI DALLO STABILIMENTO DI DISTRIBUTORE CARBURANTI; DITTA: HERAMBIENTE S.p.a. - SITO IN VIA CAMPO DI MARTE, 39 foglio 221 particella 443"* - corredato di apposita planimetria di riferimento, acquisito al PGFC/2017/500 del 13/01/2017 ;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nell'Atto comunale sopraccitato, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che in particolare che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio dello stesso:

- atto del Comune di Forlì n° 8 del 10/01/2013;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di HERAMBIENTE S.p.A., che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **HERAMBIENTE S.p.A.** (C.F./P.IVA 02175430392) nella persona del Responsabile pro tempore Bonifiche e Full Service, con sede legale in Comune di Bologna, Viale C. Berti Pichat 2/4, per **gli scarichi derivanti dalla bonifica di acque di falda sotterranea presso P.V. AGIP 15916 ubicato in Comune di Forlì, Via Campo di Marte n. 39.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute

nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

**SCARICO DI ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLA MESSA IN SICUREZZA
OPERATIVA DI ACQUE DI FALDA –BONIFICA ACQUA DI FALDA**

PREMESSA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 54680 del 23.06.2016 presentata dal Sig. Santini Francesco in qualità di Procuratore Speciale Ditta Herambiente s.p.a., tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento sito in Via Campo di Marte 39 (foglio 221 particella 443) ed individuati negli atti presentata
- Visto il parere ARPAE Sez. di Forlì – Cesena, acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 90478 del 25.10.2016;
- Visto il parere HERA acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 106367 del 15.12.2016;
- Visto l'atto del Comune di Forlì n°8 del 10.01.2013 con cui veniva autorizzato lo scarico in oggetto,
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il D.Lgs. 152/06 “parte terza” e D.G.R. 286/2005 e 1860/2006
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento;
- e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico nella rete fognaria di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

Responsabile dello scarico	Santini Francesco
----------------------------	-------------------

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Campo di Marte, 39
--	------------------------

Destinazione dell'insediamento:	Bonifica acque di falda
---------------------------------	-------------------------

Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali : emungimento pozzi w1, w2, w3,
-------------------------------	--

w4, w5, Pz 4, Pz5, Pz8, Pz12 – spurgo preliminare piezometri

Potenzialità dell'insediamento

24000 mc/anno - 120 mc/giorno – 1,5l / sec

Recettore dello scarico:

fognatura nera tipo A

Sistemi di trattamento prima dello scarico:

vasca di equalizzazione, filtro dissabbiatore, adsorbimento su carboni attivi (3 filtri da 1000 kg cadauno di cui 1 da considerarsi come filtro di sicurezza)

2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità.
3. Gli autocontrolli di verifica della qualità del refluo scaricato dovranno avere cadenza mensile e dovranno essere riferiti almeno alla ricerca di: Idrocarburi totali (come n – esano), BTEX, MtBE, Piombo. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo “Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato .
4. I carboni attivi dovranno essere sostituiti in 2 filtri ogni 25 giorni. Una diversa periodicità della sostituzione degli stessi dovrà essere comunicata all'autorità competente e al gestore del Servizio Idrico Integrato. Gli interventi di sostituzione dei carboni attivi dovranno essere annotati su apposito registro custodito presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza.
5. I fanghi di esubero raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso uno smaltitore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza.
6. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
7. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06.
8. Sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: bonifica acque di falda emunte dai pozzi W1, W2, W3, W4, PZ12, PZ4, PZ5, PZ8, W5.
9. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
Idrocarburi totali ≤ 5 mg/l;
Solventi organici aromatici $\leq 0,2$ mg/l
10. Entro tre mesi dal rilascio dell'atto autorizzativo, deve essere presentato a Comune di Forlì, Hera ed ARPAE un rapporto di prova contenente l'esito delle analisi chimiche su campione di acqua di scarico, contenente almeno la determinazione dei seguenti parametri: pH, BOD5, COD, SST, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Idrocarburi totali, Solventi organici aromatici, Piombo, Rame, Zinco, Cadmio, Cromo tot.
11. L'autorizzazione è concessa sulla base di un volume di scarico non superiore a: 24.000 mc/anno; 120 mc/giorno; 1,5 l/sec. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere tali portate, qualora si rivelassero in contrasto con il buon funzionamento del sistema fognario depurativo di recapito.
12. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

- sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
- vasca di equalizzazione e filtro dissabbiatore (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
- n. 3 filtri a carboni attivi da 1000 kg cad (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
- misuratore di portata (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) approvato e piombato da Hera;
- pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e identificato tramite targhetta esterna o altro sistema equivalente.
13. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento e provvederà alla sollecita riparazione.
 14. Con cadenza mensile dovrà essere eseguita la registrazione dei volumi scaricati ed il prelievo delle acque reflue in entrata ed uscita filtri, per le successive analisi. I dati registrati ed i referti analitici dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di controllo, per le verifiche di competenza.
 15. Eventuali acque di controlavaggio dei filtri non possono essere scaricate direttamente in fognatura ma devono essere inviate in testa all'impianto di trattamento o smaltite come rifiuto, ai sensi della normativa vigente in materia.
 16. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e dell'esito dei controlli sulle acque in ingresso ed in uscita filtri. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
 17. HERA ed ARPAE possono, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
 18. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
 19. A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.
 20. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
 21. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.Lgs 59/2013.
 22. La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentante della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
 23. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di

campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

24. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;
25. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e D.G.R. 286/2005 e 1860/2006 , pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, ove richiesta, nonché ogni eventuale diritto di terzi.

Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

ALLEGATO: copia di schema di rete fognaria di cui all'atto del Comune di Forlì n°8 del 10.01.2013

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.